



LEGGE FALLIMENTARE

Art. 191 fallimento

Poteri di gestione del commissario giudiziale

Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, puo' con decreto non soggetto a reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.

Versione in vigore dal 6 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge fallimentare
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-fallimentare/art-191-poteri-di-gestione-del-commissario-giudiziale/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it